

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA A FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
EQUITALIA
CIG 62145275E9**

tra

Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente “**Equitalia**”) con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, C.F. e P.I. 08704541005, in nome proprio ed in nome e per conto delle Società del Gruppo, in persona del legale rappresentante _____, domiciliato per la carica ove sopra;

e

_____ (di seguito anche solo “**Fornitore**”) con sede legale in _____, via _____ n. ____, C.F. _____, P.I. _____, matricola INPS _____ (sede territoriale Inps _____), codice INAIL _____, C.C.N.L. _____, n. dipendenti _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

Premesso

- che con Disposizione del Responsabile della Divisione Servizi Accentrati di Corporate n. 47 del 20/4/2015 prot. n. 2015/16759, Equitalia ha avviato una Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia, pubblicata sulla GUUE in data 28/4/2015;
- che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. 2015/___ del _____, Equitalia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all'art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da

_____, il _____ e valida sino al _____ e una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico);
 - Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore);
 - Allegato "C" (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - Allegato "D" (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - contratto;
 - Capitolato tecnico;
 - Offerta Economica del Fornitore;
 - Offerta Tecnica del Fornitore;
 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente contratto Equitalia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, l'erogazione di servizi consulenza ed intermediazione assicurativa a favore delle società del Gruppo Equitalia, finalizzati alla conclusione dei propri contratti assicurativi ed alla collaborazione nella gestione e nell'esecuzione degli stessi.
2. In particolare, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, il servizio oggetto della presente procedura consiste in:
 - Supporto specialistico;
 - Gestione delle polizze stipulate all'esito delle procedure di affidamento delle stese.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 3

Durata

1. Il contratto decorre dalla data di stipula ed avrà validità sino alla scadenza dei contratti di assicurazione della durata di 36 mesi, che saranno stipulati, con il supporto dell'aggiudicatario,

all'esito della relativa procedura di affidamento indetta da Equitalia S.p.A.. La durata complessiva del servizio oggetto della presente procedura è stimata in complessivi 42 mesi.

Articolo 4
Corrispettivi

1. I corrispettivi per le attività oggetto del presente Contratto saranno versati, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali, a seguito di apposita procedura di affidamento, Equitalia stipulerà i contratti per le Nuove Coperture Assicurative.
2. I corrispettivi verranno determinati sulla base delle commissioni provvisionali, come indicate dal Broker nell'Offerta Economica allegata al presente Contratto, applicate sui premi imponibili dei detti contratti assicurativi, rispettivamente per singolo ramo di rischio.
3. Le commissioni provvisionali così determinate sono interamente pagate al Fornitore dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie della Futura gara. Pertanto, per la prestazione dei servizi e delle attività oggetto della presente Contratto Equitalia non pagherà alcun importo a qualsiasi titolo al Fornitore.
4. Il Fornitore ha diritto a ricevere esclusivamente le commissioni provvisionali di cui sopra, per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le compagnie assicuratrici affidatarie dei contratti di assicurazione a seguito della Futura gara, l'entità dei compensi spettanti al Broker dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate da Equitalia con l'intermediazione dello stesso.
6. Il corrispettivo spettante al Broker dovrà comunque essere compreso nell'eventuale aliquota riconosciuta dalla/e Impresa/e di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare – in nessun caso – un costo aggiuntivo per Equitalia.
7. Il Broker avrà diritto al compenso provvisoriale secondo l'aliquota indicata nell'Offerta Economica solo sulle nuove polizze stipulate con la sua intermediazione, sulla eventuale proroga e/o ripetizione di queste ultime e sulla rinegoziazione.
8. Le commissioni provvisionali ed il corrispettivo sono stati indicati nell'Offerta Economica dal Broker in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
10. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 115 del D. lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.

11. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito con le modalità descritte nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, nonché, ove migliorative, secondo le condizioni, modalità, tempistiche, specifiche e livelli di servizio indicati nell'Offerta tecnica del Fornitore (Allegato "C").
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
9. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da

eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (***adeguare in caso di avvalimento***).

10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 7
Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Equitalia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L'importo delle penali potrà essere riscosso da Equitalia mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
5. Si applica l'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8
Pagamento dei premi assicurativi

1. Il pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione viene effettuato dalle società del Gruppo Equitalia al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze assicurative. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 codice civile. e libera Equitalia da ogni responsabilità dei confronti della Compagnia.
2. Il versamento dei premi assicurativi (con indicazione del relativo CIG), avverrà sul conto corrente separato - di cui all'art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente n. _____, intestato al Fornitore ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____.

Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:

- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;
- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;

ovvero, nel caso in cui il Broker in alternativa all'accensione del conto corrente separato, abbia una fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 117, comma 3-bis del D.lgs n.209 del 2005, il versamento dei premi assicurativi (con indicazione del relativo CIG) avverrà - ove transitano tutti i pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione – sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____.

Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:

- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;
- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;

3. Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare a carico delle compagnie affidatarie.
4. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (per appalti di servizi e forniture).
5. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
6. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
7. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica,

Equitalia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9
Recesso

1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (*trenta*) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
3. In caso di recesso di Equitalia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.

Articolo 10
Recesso per giusta causa

1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo al Fornitore di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l'assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore;
 - ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l'applicazione delle penali di cui all'articolo 7;
 - iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 11
Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia -a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata- per porre fine all'inadempimento, Equitalia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (responsabilità civile e garanzie), 13 (subappalto/divieto di subappalto), 15 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
 - c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 13

Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. Il Fornitore terrà indenne Equitalia di qualsiasi danno possa derivare ad Equitalia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, con massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 per danni alle persone e cose e per singolo sinistro, ed Euro 10.000.000,00 per anno, con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
4. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata da Equitalia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
5. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
7. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 14

Subappalto/Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
 - a.;
 - b.
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l'autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla singola Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente art. Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 17

Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all' art. 13 del D. lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
4. Equitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/03.

6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

Articolo 18

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Equitalia S.p.A. ha nominato quale Responsabile del procedimento Franco Simone e Direttore dell'esecuzione del presente contratto Giuseppe Ruggiero.

Articolo 19

Responsabile di contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia_____.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;

- Fax _____ ;
- Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di Equitalia _____ coordinandosi con il medesimo.

Articolo 20
Codice etico

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21
Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22
Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

_____, lì

Il Fornitore

Equitalia S.p.A.

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11

(risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza), art. 21 (foro competente).

_____, lì

Il Fornitore
